



COMUNE DI LIMINA

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 16 reg. delibere

SEDUTA DEL 30/08/2022

OGGETTO: Gestione del servizio di illuminazione votiva nel Cimitero Comunale – Definizione delle nuove modalità di gestione del servizio.

L'anno **duemilaventidue** il giorno **trenta** del mese di **Agosto** alle ore **11,00** e seguenti, presso l'aula consiliare "Vincenzo Paolo Saglimbeni" sita nel Palazzo Municipale, si è svolta in modalità mista (a distanza ed in presenza) mediante l'utilizzo della piattaforma Jitsi Meet, ai sensi dell'art. 4 bis del Regolamento sul funzionamento del Consiglio, da ultimo modificato con Delibera di C.C. n. 06 del 15/06/2022, alla seduta di inizio disciplinata dal comma 1° dell'art. 30 della L.R. 06.03.1986, n. 9, in sessione **ordinaria** che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma dell'art. 48 dello stesso ordinamento, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI		PRESENTI	
Ragusa Antonino		SI (in sede)	
Ardizzone Andrea Michael		SI (da remoto)	
Bartolotta Antonino Leonardo		SI (in sede)	
Intellisano Filippo		SI (da remoto)	
La Rocca Giuliana		NO	
Lo Turco Franco		SI (in sede)	
Noto Domenica Rita		NO	
Noto Elisabetta		SI (da remoto)	
Saglimbeni Filippa Stefania		SI (in sede)	
Tamà Serena Maria		SI (in sede)	
Assegnati n. 10	In Carica n. 10	Assenti n. 2	Presenti n. 8

Ritenuto legale, ai sensi del citato comma dell'art. 30 della L.R. 06.03.1996, n. 9, il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. **Ragusa Antonino** nella sua qualità di Presidente

Partecipa il Segretario a scavalco **Dott.ssa Filippa Noto**

E' presente in aula, altresì, il Sindaco **Dott. Filippo Ricciardi**, l'Assessore **Sebastiano Musumeci** e il Revisore dei Conti **Dott. Fabio Michele Ginevra**.

La seduta è pubblica.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto che, ai sensi dell'art. 53 della legge 8 Giugno 1990, n. 142, recepito dalla L.R. n. 48/91, sulla proposta di deliberazione in oggetto hanno espresso:

- il responsabile del servizio interessato, per la regolarità tecnica, parere favorevole
- il responsabile di ragioneria, per la regolarità contabile, parere favorevole

Il Presidente del Consiglio passa alla trattazione del quinto punto all'ordine del giorno e da lettura della proposta di deliberazione. Da atto, inoltre, che è allegata alla proposta la relazione ex art. 34 D.L. 179/2012.

Interviene il Sindaco per evidenziare che il servizio di che si tratta è molto importante per la comunità.

Evidenzia le difficoltà dell'Ente nel gestire direttamente il servizio, vista la carenza di personale. Evidenzia, inoltre, che l'Ente, in determinati periodi, per evitare disservizi si è visto costretto a ricorrere al supporto esterno. Ritiene che, allo stato attuale, la scelta di esternalizzare sia la più efficiente.

Anticipa, inoltre, che è intenzione dell'Amministrazione fare degli interventi nel Cimitero per garantire il decoro e la fruibilità e che per tale ragione è stata fatta istanza per l'avvio di n. 2 cantieri.

Interviene il Consigliere Lo Turco per chiedere chiarimenti in merito alla proposta.

Interviene il Presidente per fornire le dovute spiegazioni.

Interviene nuovamente il Consigliere Lo Turco per evidenziare la necessità di articolare in maniera dettagliata negli atti di gara diritti ed obblighi del concessionario in modo da evitare possibili contestazioni e contenziosi.

Interviene il Presidente per evidenziare che gli Uffici cercheranno di agire nel migliore dei modi per evitare che si verificano le medesime situazioni che in passato hanno visto l'Ente soccombere davanti al Giudice Amministrativo, con grave pregiudizio per le casse comunali.

Interviene il Sindaco per precisare che nonostante l'esternalizzazione gli Uffici saranno tenuti a vigilare costantemente sul corretto adempimento delle prestazioni.

Poiché non ci sono altri interventi il Presidente passa alla votazione della proposta.

Presenti = 8 – Assenti = 2 (La Rocca G., Noto D.)

Favorevoli = 8 Contrari = 0 Astenuti = 0

Si passa, quindi, alla votazione circa l'immediata esecutività

Favorevoli = 8 Contrari = 0 Astenuti = 0

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta

Visto l'O.R.EE.LL. vigente in Sicilia

Presenti: 08 - Assenti: 02 (La Rocca G., Noto D.)

Con n. 08 voti favorevoli

Voti contrari –

Astenuti -

DELIBERA

Di approvare la proposta avente ad oggetto "*Gestione del servizio di illuminazione votiva nel Cimitero comunale – definizione delle nuove modalità di gestione del servizio*", che allegata alla presente deliberazione ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Successivamente, con separata votazione, espressa come sopra

DELIBERA

Di rendere il presente atto immediatamente esecutivo

REGIONE SICILIANA - COMUNE DI LIMINA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Su iniziativa del Sindaco: Dott. Filippo Ricciardi

Responsabile del Servizio: Arch. Domenico Costa

Oggetto: Gestione del servizio di illuminazione votiva nel cimitero comunale. Definizione delle nuove modalità di gestione del servizio.

Premesso che:

Dal 2015, a seguito della revoca della concessione del servizio, precedentemente affidato ad operatore esterno ed in esecuzione dell'Ordinanza Sindacale n. 35/2015, con la quale si è stabilito di acquisire al patrimonio comunale l'impianto ed i materiali accessori, ha gestito il servizio di illuminazione votiva del Cimitero comunale in via diretta;

Che, in occasione della commemorazione dei defunti, sempre a partire dall'anno 2015, stante la carenza di idonee figure qualificate in organico, si è fatto ricorso a ditte esterne mediante affidamento diretto per garantire il servizio di illuminazione straordinaria votiva;

Dato atto che la gestione diretta non si è dimostrata efficiente ed efficace, stante l'attuale organizzazione e la carenza di personale in possesso di adeguate competenze nella dotazione organica dell'Ente;

Evidenziato che il servizio di illuminazione votiva costituisce servizio pubblico locale di rilevanza economica (TAR Lombardia Brescia n. 1373 n. 1373, n. 15.1.2013 n. 26, n. 1132 del 2013 e n. 1328 del 2014, Consiglio di Stato, sez. V. n. 5620 del 2010, Consiglio di Stato sez. V n. 435, Consiglio di Stato, sez. V, 23.10.2012 n. 5409, Consiglio di Stato sez. V. 27.5.2014 n. 2716, Consiglio di Stato, sez. V, n. 2058 del 2015);

Dato atto che l'Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato con parere S2778/2017 ha confermato la superiore classificazione del servizio evidenziando che il servizio di illuminazione votiva si configura come un servizio pubblico locale di rilevanza economica e che a tale servizio si applicano le disposizioni di cui all'art. 34 del D.L. n.179/2012;

Evidenziato che la normativa vigente prevede che l'affidamento dei servizi pubblici locali di rilevanza economica avvenga o mediante procedura di evidenza pubblica, o mediante affidamento a società mista, nella quale il socio privato sia scelto mediante gara attestante anche le capacità operative del socio privato, oppure mediante affidamento diretto del servizio a società in house, quale articolazione organizzativa dell'Ente;

Rilevato che è facoltà dell'Ente attivare una procedura competitiva per la gestione del servizio di illuminazione votiva, mediante l'individuazione di un operatore che subentri in tutti i diritti ed obblighi inerenti la gestione e che provveda a tutte le spese occorrenti relative alle prestazioni, alle forniture, alle provviste, alle strutture, alle strumentazioni e all'adeguamento delle stesse alla normativa vigente;

Richiamato l'art. 34, comma 20, del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, recante «*Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese*», convertito in Legge 17 dicembre 2012, n. 221, che prescrive agli enti locali interessati alla gestione di un servizio pubblico locale di far sì che l'affidamento del predetto servizio sia effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dia conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisca i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste;

Vista la relazione allegata alla presente proposta di deliberazione (All.1)

Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile rilasciati dai Responsabili dei Servizi interessati;

Ritenuta la propria competenza in merito ai sensi dell'art. 42 TUEL

Visto l'O.R.F.F.L.L. vigente nella Regione Sicilia

Visto lo Statuto Comunale

Visto il D. Lgs. n. 267/2000

Kitano 08/09

Visto D. N. 25/11

Visto lo Statuto C.

Visto il D. Lgs. n.

PROPONE DI DELIBERARE

1. Di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. Di dare atto che la gestione diretta del servizio di illuminazione votiva del Cimitero Comunale, attivata in esito alla Determina di revoca della concessione ad operatore esterno e alla Ordinanza Sindacale n. 35/2015 di acquisizione dell'impianto, non si è dimostrata efficiente e che attraverso tale forma di gestione non può essere comunque garantito un adeguato livello di efficienza alla cittadinanza, stante la carenza di personale interno in possesso delle necessarie competenze.
3. Di prendere atto della relazione redatta ai sensi dell'art. 34, comma 20, del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179.
4. Di stabilire che il servizio di illuminazione votiva venga affidato ad un operatore esterno, individuato attraverso una procedura comparativa, che subentri in tutti i diritti ed obblighi inerenti la gestione e che provveda a tutte le spese occorrenti relative alle prestazioni, alle forniture, alle provviste, alle strutture, alle strumentazioni e all'adeguamento delle stesse alla normativa vigente.
5. Di dare mandato al Responsabile dell'Area Tecnica affinché compia tutti gli atti necessari per dare esecuzione al presente deliberato.
6. Di stabilire i seguenti criteri generali, che rappresentano il contenuto minimo del contratto di concessione che dovrà essere sottoscritto tra le parti, cui il Responsabile dell'Area incaricato debba attenersi nella predisposizione degli atti di affidamento:
 - Il servizio viene affidato in concessione, per la durata minima di anni tre;
 - La concessione comprende la gestione dell'impianto e l'adeguamento dello stesso alle norme di sicurezza, la manutenzione delle linee elettriche e l'installazione di nuove lampade a richiesta dei privati.
 - Allo scadere della concessione l'impianto, nella sua intera consistenza e funzionalità, rientrerà gratuitamente nella disponibilità del Comune.
 - Il concessionario sarà tenuto a versare un canone annuale stabilito nella misura minima del 25% (venticinque per cento) dell'incasso lordo presunto annuale sia dell'illuminazione perpetua sia di quella straordinaria in occasione della commemorazione dei defunti, al netto dell'IVA al 22%.
7. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo, stante l'urgenza di provvedere in merito.

IL PRORONENTE

IL SINDACO

Dott. Filippo Ricciardi

**SERVIZIO DI GESTIONE DI ILLUMINAZIONE VOTIVA DEL CIMITERO DI LIMINA -
RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLE RAGIONI E DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI
PREVISTI PER LA FORMA DI AFFIDAMENTO PRESCELTA (EX D.L. 18 OTTOBRE 2012
N. 179, ART. 34 COMMI 20 E 21).**

INFORMAZIONI DI SINTESI

Oggetto dell'affidamento	SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA
Ente affidante	COMUNE DI LIMINA
Tipo di affidamento	CONCESSIONE
Durata del contratto	MINIMO ANNI 3
Territorio interessato	CIMITERO COMUNALE

SOGGETTO RESPONSABILE

Nominativo	ARCH. DOMENICO COSTA
Ente di riferimento	COMUNE DI LIMINA
Area	UFFICIO TECNICO
Telefono	0942.726055
Email	tecnico@comune.limina.me.it
PEC	protocollo@pec.comune.limina.me.it

**SEZIONE A
NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

PREMESSA

L'art. 34, comma 20, del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, recante «*Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese*», convertito in Legge 17 dicembre 2012, n. 221, prescrive agli enti locali interessati alla gestione di un servizio pubblico locale di far sì che l'affidamento del predetto servizio sia effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dia conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisca i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste.

La presente relazione è finalizzata a:

1. rendere note le motivazioni che portano all'affidamento della concessione dell'illuminazione votiva.
2. evidenziare come tale affidamento rispetti la specifica disciplina stabilita dal legislatore per la tipologia di servizio.

QUADRO DI CONTESTO

Il numero complessivo delle lampade votive nel cimitero comunale alla data odierna è di circa 840 punti.

Dall'anno 2015 la gestione dell'impianto attualmente esistente, acquisito al patrimonio comunale in esecuzione dell'Ordinanza Sindacale n. 35/2015, avviene in via diretta.

CONTESTO NORMATIVO DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI DI RILEVANZA ECONOMICA

La disciplina della gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, con particolare riferimento alle modalità di individuazione dei soggetti cui conferire la titolarità del servizio, inizialmente contenuta nell'art 113 del TESTO UNICO degli ENTI LOCALI (TUEL), è stata oggetto di ripetute riforme nel corso degli anni.

Da ultimo, la previsione introdotta dal comma 26 dell'articolo 34 del decreto-legge n. 179/2012, c.d. decreto sviluppo II, come convertito con modificazioni dalla legge n. 221/2012, ha eliminato il servizio di illuminazione votiva dal novero dei servizi pubblici locali a domanda individuale di cui al D.M. 31/12/1983, ma ciò non ha mutato la natura e la qualificazione generale dell'illuminazione votiva che resta sempre all'interno del "genus" servizio pubblico locale avente rilevanza economica, precisandone, piuttosto, le modalità di affidamento secondo lo schema della concessione di servizio.

SEZIONE B

CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO E OBBLIGHI DI SERVIZIO PUBBLICO E UNIVERSALE

B.1 CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

Stante il riferimento contenuto nell'art. 34, comma 20, L. 221/2012, agli "obblighi di servizio pubblico e universale", si rende necessario individuare il significato di tali termini ed i correlati obblighi ivi sottesi. Il servizio pubblico può essere definito come un'attività di interesse generale assunta dal soggetto pubblico (titolare del servizio medesimo), che la gestisce direttamente ovvero indirettamente tramite un soggetto privato, mentre il servizio universale può essere definito in considerazione degli effetti perseguiti, volti a garantire un determinato servizio di qualità ad un prezzo accessibile. In particolare, l'Unione Europea intende il servizio universale come "l'insieme minimo di servizi di qualità specifica cui tutti gli utenti finali hanno accesso a prezzo abbordabile tenuto conto delle specifiche circostanze nazionali, senza distorsioni di concorrenza".

Relativamente alla materia dei servizi pubblici locali, si può concludere che le due citate nozioni rappresentano, nella sostanza, le due facce di una stessa medaglia, in quanto laddove si parla di "servizio pubblico" tout court l'attenzione si focalizza verso il soggetto pubblico che deve esplicitare (direttamente ovvero indirettamente mediante la concessione ad imprese pubbliche, miste o private) l'attività di interesse generale, mentre invece laddove si parla di "servizio universale" l'attenzione si focalizza verso gli utenti finali di tale servizio pubblico e, più precisamente, verso le condizioni di accessibilità, di fruibilità e di qualità del servizio medesimo.

B.2 OBBLIGHI DI SERVIZIO PUBBLICO E UNIVERSALE

Con riguardo agli obblighi di servizio pubblico, può affermarsi che la *ratio* degli stessi va ricercata nella necessità di garantire l'equilibrio tra il mercato e la regolamentazione, tra la concorrenza e l'interesse generale, garantendo che i servizi di interesse economico generale siano prestati in modo ininterrotto (continuità), a favore di tutti gli utenti e su tutto il territorio interessato (universalità), a tariffe uniformi e a condizioni di qualità simili, indipendentemente dalle circostanze particolari e dal grado di redditività economica di ciascuna singola operazione (parità).

Inoltre, l'Ente locale deve intervenire laddove, per garantire un servizio accessibile a tutti, di qualità e ad un prezzo abbordabile, si rendano necessarie adeguate compensazioni economiche (e quindi integrative della tariffa) al fine di rendere appetibile un servizio che, senza tali condizioni, non risulterebbe contendibile per il mercato.

La tutela del decoro dei cimiteri, luogo ove si celebra il culto dei defunti, che l'Amministrazione Comunale deve perseguire, giustifica interventi di regolamentazione da parte dell'Ente concedente ed è, quindi, necessario che il gestore del servizio si obblighi, attraverso la stipulazione del contratto di servizio, a garantire determinati standard qualitativi e quantitativi. Sotto il profilo dell'individuazione dei contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico ed universale è opportuno evidenziare che, atteso il superiore interesse pubblico alla tutela del decoro del cimitero, luogo di culto dei defunti, l'ente locale

competente non possa esimersi dall'imporre specifici obblighi di servizio pubblico nel campo della illuminazione delle lampade votive, che è una delle forme attraverso le quali il suddetto culto si esprime. In particolare, si evidenziano gli obblighi volti a garantire che i relativi servizi siano prestati in modo ininterrotto (continuità), a favore di tutti gli utenti e su tutto il territorio interessato (universalità), a prezzi uniformi ed a condizioni di qualità simili, indipendentemente dalle circostanze particolari e dal grado di redditività economica di ciascuna singola operazione (parità), oltre alla trasparenza ed al carattere economicamente accessibile del servizio.

L'Ente deve garantire la continuità del servizio alla cittadinanza. I servizi in esame sono da considerarsi ad ogni effetto servizi pubblici la cui erogazione da parte del concessionario deve avere carattere di regolarità, continuità e completezza. Nel caso specifico gli obblighi che scaturiscono in capo al gestore, possono così essere riassunti in linea generale:

- mantenere gli impianti di illuminazione votiva (piccoli lavori di riparazione e sostituzione delle lampade guaste o deteriorate) per tutta la durata prevista;
- assicurare il servizio di fornitura di energia elettrica relativo alle utenze di illuminazione votiva, contenendo l'inquinamento luminoso entro limiti compatibili con la sacralità dei luoghi.

SEZIONE C

MODALITÀ DI AFFIDAMENTO PRESCELTA

L'Ente deve garantire la continuità del servizio alla cittadinanza. L'ente, con l'attuale organizzazione e personale in servizio, non è in grado di garantire tali prestazioni in amministrazione diretta e pertanto deve avvalersi di un concessionario che subentri al Comune in tutti i diritti ed obblighi inerenti la gestione dei servizi di cui trattasi, e che provveda a tutte le spese occorrenti relative alle prestazioni, alle forniture, alle provviste, alle strutture, alle strumentazioni, ecc. I servizi di cui al presente provvedimento sono da considerarsi ad ogni effetto servizi pubblici la cui erogazione da parte del concessionario deve avere carattere di regolarità, continuità e completezza.

La necessità di un nuovo affidamento del servizio di illuminazione votiva, da operare conformemente ai principi desumibili dall'ordinamento comunitario (e, comunque, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 34, comma 26, della legge n. 221/2012) deriva dalla circostanza che la gestione diretta interna del servizio non risulta efficiente, vista anche la carenza in organico delle figure professionali adeguate.

L'Ente, infatti, con l'attuale organizzazione e personale in servizio, non è in grado di garantire tali prestazioni in via diretta se non per il tempo strettamente necessario ad affidare a gestore esterno la concessione in argomento e, pertanto, deve avvalersi di un concessionario esterno per tutti i diritti ed obblighi inerenti la gestione dei servizi di cui trattasi, e che provveda a tutte le spese occorrenti relative alle prestazioni, alle forniture, alle provviste, alle strutture, alle strumentazioni, ecc. Il nuovo affidamento del servizio in questione deve essere operato, previa scelta della forma di organizzazione dello stesso, nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa di settore.

Si dovrà provvedere all'affidamento all'esterno dei servizi prevedendo specifici standard di qualità da osservare da parte della ditta appaltatrice.

Tale obiettivo è fondato sulla base delle seguenti motivazioni:

1. Il Comune non dispone di risorse umane e di attrezzature adeguate per garantire un servizio efficiente ed efficace;
2. la previsione di un modello gestionale integrato di tutti i principali servizi afferenti i cimiteri comunali garantirà un miglioramento della qualità dei servizi. Infatti esternalizzando la gestione del Cimitero si avrà un unico referente con l'obiettivo:
 - di incardinare su quest'ultimo la completa responsabilità della gestione del servizio;
 - di conseguire il miglior risultato in termini di rapporto prezzo/qualità del servizio in forza della scelta del gestore basata sul confronto concorrenziale;
 - semplificare i rapporti gestionali, estendere le prestazioni e contenere i costi.

Per le ragioni succitate si ritiene vantaggioso per il Comune procedere all'esternalizzazione a terzi del servizio mediante l'affidamento del servizio ai sensi del D. Lgs. 50/2016 nel rispetto della disciplina europea contenente i principi di libera concorrenza, trasparenza, proporzionalità nonché di pubblicità al fine di promuovere una effettiva concorrenza fra i possibili operatori del mercato.

SEZIONE D

MOTIVAZIONE ECONOMICO – FINANZIARIA DELLA SCELTA.

L'analisi economico-finanziaria che si è tenuta come riferimento della scelta del modello gestionale del servizio ha evidenziato la sostenibilità del modello della concessione del servizio mediante la scelta, previo confronto di più operatori, con il criterio di offerta percentuale in rialzo rispetto alla prefissata percentuale minima del 25%, quale canone annuo in favore del Comune per la durata della concessione.

La prestazione delle operazioni cimiteriali a domanda individuale relative alla gestione della illuminazione votiva, consiste senza costi per il comune in:

- a) realizzazione rete elettrica di illuminazione (relativa a qualsiasi tipo di nuove sepolture, inumazioni, tumulazioni, tombe di famiglia, cellette ecc);
- b) servizio di installazione, manutenzione ordinaria e straordinaria, estensione dei conduttori per l'illuminazione di viali, colombari, tombe di famiglia, loculi e cellette;
- c) fornitura del servizio da parte del Gestore in ordine all'installazione, alla manodopera per il ricambio delle lampade votive;
- d) costituzione o voltura a proprio nome delle utenze della energia elettrica votiva;
- e) rilievo generale degli impianti;
- f) riscossione diretta delle tariffe a carico degli utenti;
- g) provvedere ed accertarsi, senza alcun costo aggiuntivo, che gli impianti siano realizzati in conformità alla normativa vigente, adeguando gli stessi qualora non conformi;
- h) provvedere, senza alcun costo aggiuntivo, ad applicare tutti gli adempimenti previsti dalla normativa in materia di tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D.lgs. 81/2008;

Gli introiti presunti annuali possono di seguito riassumersi nel modo seguente:

euro 18,00 (iva compresa) x n. 750 lampade = 13.500,00

euro 1,00 (iva compresa) x n. 10.000 lampade per illuminazione straordinaria = 10.000,00

È previsto un canone annuo a favore dell'Ente per tutta la durata della concessione. Il ricavo delle tariffe applicate agli utenti sarà nella disponibilità del gestore al fine di coprire i costi complessivi diretti e indiretti del ciclo di gestione ed effettuare le prestazioni previste dal capitolato nel corso degli anni di durata della concessione.

Al termine della concessione il Comune diverrà proprietario di tutti gli impianti realizzati, gli adeguamenti nonché l'estensione della rete e le lampade votive ed è evidente che ciò non può che essere visto favorevolmente alla luce del forte contributo che l'operazione che si andrà a compiere arrecherà in ordine agli obiettivi di contenimento della spesa pubblica, il cui rispetto è da sempre auspicato dal legislatore.

PARERE DEL RESPONSABILE DELL'AREA

Il Responsabile dell'AREA:

Ai sensi dell'art. 53 della Legge 08/06/1990 n. 142, recepito dall'art. 1 della Legge Regionale 11/12/1991 n. 48, così come sostituito dall'art. 12 della Legge Regionale 23/12/2000 n. 30, in ordine alla sola regolarità tecnica della proposta di deliberazione ante riportata,

ESPRIME PARERE

Favorevole

Limina lì, 24/08/2022



Il Responsabile del Servizio

Levucico

PARERE DEL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

Il Responsabile dell'AREA ECONOMICO - FINANZIARIA:

Ai sensi dell'art. 53 della Legge 08/06/1990 n. 142, recepito dall'art. 1 della Legge Regionale 11/12/1991 n. 48, così come sostituito dall'art. 12 della Legge Regionale 23/12/2000 n. 30, in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione ante riportata,

ESPRIME PARERE

Favorevole

e, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni legislative sopra menzionate in ordine alla regolarità contabile:

ATTESTA

la copertura finanziaria della complessiva spesa di € _____ sui seguenti Codici di Bilancio e numeri del corrente esercizio finanziario:

IMPEGNO N. _____	
O <u>RESIDUI</u>	O <u>COMPETENZA</u>
Codice di Bilancio:	Codice di Bilancio:
Codice di Bilancio:	Codice di Bilancio:
Codice di Bilancio:	Codice di Bilancio:

Limina lì, 24/08/2022

*Il Responsabile dell'Area
Economico-Finanziaria*


La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta

IL PRESIDENTE

F.to Ragusa Antonino

IL CONSIGLIERE ANZIANO

F.to Tamà Serena Maria



IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa Filippa Noto

Per copia conforme per uso amministrativo

Dalla Residenza Municipale, li _____

Il Segretario Comunale

Il presente atto è stato pubblicato all'albo Comunale
dal _____ al _____ col n° _____ del registro
pubblicazioni

IL MESSO

F.to Occhino Filippo

Il sottoscritto Segretario Comunale visti gli atti d'ufficio

A T T E S T A

Che la presente Deliberazione, ai sensi della L.R. 3 Dicembre 1991, n. 44

è stata affissa all'Albo Pretorio il _____ col n. _____ per rimanervi per giorni 15 consecutivi (art. 11, comma 1°).

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dalla Residenza Municipale, li _____

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA:

a) ai sensi dell'art. 12, comma 1-2 della L.R. 03/12/1991, n. 44.

Dalla Residenza Municipale, li 30/08/2022

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa Filippa Noto

E' copia conforme all'originale

Limina li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

La presente deliberazione è stata trasmessa per l'esecuzione
all'Ufficio _____ li _____

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
